

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000 n. 351 "Istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa".**

*Art. 1,*

istituisce presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa".

*Art. 2,*

Il suddetto Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore.

*Art. 3,*

dispone che il Fondo sia gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tali componenti durano in carica due anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'INPS nonché, con voto consultivo, il Direttore generale o un suo delegato.

**Art. 4,**

stabilisce i compiti del Comitato che consistono, tra l'altro, nella predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati di una relazione, e nella deliberazione dei bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Ai fini del finanziamento del Fondo, detto Comitato delibera la misura del contributo ed eventualmente la sospensione e la successiva riattivazione, vigila sull'andamento della gestione, decide i ricorsi ed indica l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

**Art. 5,**

indica i criteri di accesso alle prestazioni che sono prese in esame dal comitato amministratore il quale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande proposte dalle imprese medesime.

Nell'ambito della quota spettante, gli interventi sono deliberati nell'ordine cronologico delle lettere raccomandate indirizzate al comitato amministratore dalle imprese in liquidazione coatta amministrativa.

**Art. 6,**

prevede per i lavoratori di cui sopra:

- qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, l'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- qualora si tratti di lavoratori prossimi a maturare i requisiti per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui sopra è prevista l'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione.

Nel caso in parola il Fondo provvede a versare i contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, commisurati alla retribuzione percepita al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione.

Al trattamento di cui sopra possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione che coloro i quali maturano i requisiti nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale diritto si esercita entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa e, comunque, non oltre la scadenza del fondo.

Il Fondo provvede, infine, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari.

*Art. 7,*

le prestazioni erogate dal Fondo sono estese, con alcune modifiche, anche ai lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ex legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per quest'ultimi, nel caso in cui non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni in parola e che nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del decreto sono assunti presso un'impresa di assicurazione in una città diversa da quella in cui veniva svolta la prestazione, il Fondo corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di lire 8.000.000, 6.000.000 e 4.500.000 rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno.

*Art. 8,*

la richiesta delle prestazioni è formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore che ne dà notizia al Comitato amministratore del fondo.

*Art. 10,*

per le finalità del presente decreto è previsto un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazione.

Per i primi 3 anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazione, mentre nel successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% ed a carico dei lavoratori per il restante 25%.

**Artt. 11 e 12,**

prevede che il Fondo scada trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dispone norme per la cessazione della gestione liquidatoria del Fondo e la ripartizione delle eventuali disponibilità non utilizzate a cui provvederà il comitato amministratore.

**Decreto legge in data 30 settembre 2000, n. 268 coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2000, n. 354 "Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise".**

L'art. 1 del decreto prevede, per il periodo d'imposta per l'anno 2000, la variazione delle aliquote per scaglioni di reddito elevando lo scaglione al quale viene applicata l'aliquota del 18,5% da 15 milioni a 20 milioni e modifiche alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente (*commi 1 e 2*).

I sostituti d'imposta, di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/73, procedono all'applicazione delle disposizioni previste dalle modifiche di cui sopra in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000 e, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun dipendente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo massimo non superiore a lire 350.000 (*comma 3*).

Per il periodo d'imposta 2000, la misura di acconto già ridotta ai soli fini IRPEF dal 98 al 92% (art. 6, c. 8, della legge n. 488/99) è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87%.

Le nuove misure devono essere applicate dai sostituti d'imposta anche ai soggetti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati (*comma 4*).

Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 la misura dell'acconto dell'IRAP è ridotta dal 98 al 93% (*comma 5*).

La legge di conversione del decreto in parola ha previsto all'art. 1 bis per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo d'imposta sul valore aggiunto, che sia corrisposto in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un

importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale pensionati provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario che provvede nei termini e con le modalità di cui sopra.

L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

**Provvedimento della Banca d'Italia in data 6 ottobre 2000 “Aumento del tasso ufficiale di riferimento a decorrere dall'11 ottobre 2000”.**

A decorrere dall'11 ottobre 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 4,50 al 4,75%.

**Decreto legge in data 12 ottobre 2000 n. 279, coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone colpite da calamità naturali”.**

Il decreto prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, adotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, d'intesa con i ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

**Ordinanza n. 3090 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile in data 18 ottobre 2000 “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi**

**alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna”.**

**Ordinanza n. 3092 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile in data 27 ottobre 2000 “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto”.**

**Ordinanza n. 3093 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile in data 8 novembre 2000 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto”.**

**Ordinanza n. 3095 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile in data 23 novembre 2000 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile”.**

In conseguenza di eventi alluvionali e dissesti idrogeologici sono state emesse una serie di ordinanze le quali prevedono, tra l'altro, che:

- ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati ed ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o operanti ad orario ridotto, compresi gli apprendisti, i lavoratori interinali con contratti di missione in corso, i dipendenti ed i soci delle cooperative sociali, per effetto degli eventi calamitosi oggetto dell'ordinanze in parola, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, un'indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale

previsto dalla normativa vigente, ovvero proporzionata alla riduzione della predetta riduzione di orario, nonché, ove spettanti i relativi assegni per il nucleo familiare.

Destinatari della prestazione sono anche i lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro a causa dell'evento alluvionale.

L'indennità di cui trattasi è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso d'impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato.

Le richieste per periodi di paga già scaduti possono essere presentate entro trenta giorni dalla data dell'ordinanza n. 3095 (scadenza 23 dicembre 2000);

- il trattamento di integrazione salariale concesso per tutte le causali e connesso agli eventi alluvionali di cui alle predette ordinanze non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti;
- le istanze di integrazione salariale straordinaria presentate in base alla legge n. 223/1991 per gli effetti provocati dall'alluvione non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresì avere specifici criteri di ammissibilità;
- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991 ed all'art. 4 della legge n. 236/1993, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2000;
- le disposizioni sopra riportate valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguenti agli eventi alluvionali ed ai disastri idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000;
- nei confronti dei soggetti residenti nei territori di cui sopra ed aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede delle attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità, sono sospesi, a decorrere dal 13 ottobre (ordinanza n. 3090), dal 9 settembre (ordinanza n. 3092) fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei

contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

- nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data prevista nelle relative ordinanze avevano domicilio e residenza nei comuni le cui abitazioni ed i cui immobili sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici locali;
- con l'Ordinanza n. 3095 sono sospesi i licenziamenti fino al 31 dicembre 2000;
- per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si fa riferimento all'art. 9, c. 2, della legge n. 212/2000, il quale prevede la possibilità da parte del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di sospendere o di differire il termine di cui trattasi a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 19 ottobre 2000 "Disciplina per l'espletamento delle gare per la dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici nonché schema-tipo di contratto di vendita dei predetti beni".**

Il decreto fornisce le regole definitive per lo svolgimento della procedura di dismissione degli immobili degli enti previdenziali pubblici e contiene il disciplinare di gara e lo schema-tipo del contratto di acquisto.

La vendita viene effettuata dopo l'espletamento dell'apposita procedura concorsuale volta all'individuazione dell'acquirente.



L'aggiudicazione avviene per asta pubblica, con il metodo a offerta segreta in aumento rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Gli immobili sono venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e con tutte le pertinenze, servitù, oneri e vincoli imposti dalle leggi in vigore.

Vengono indicate le modalità per la partecipazione all'asta ed in particolare il decreto fa riferimento alla presentazione all'ente proprietario dell'immobile messo in vendita, di un plico contenente l'offerta economica e la prova dell'avvenuto deposito cauzionale, pari al 10% del valore posto a base d'asta.

Sempre nel plico andranno inseriti i documenti amministrativi indicati nello stesso disciplinare, diversi a seconda della categoria di appartenenza dell'acquirente.

Nel caso in cui l'offerta venga presentata tramite un procuratore, è necessario allegare anche la procura speciale, in originale o in copia autenticata.

Gli interessati possono visitare l'immobile, previo appuntamento, contattando gli uffici del consorzio G6 Advisor.

#### **Legge in data 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore termale".**

L'art. 5 della legge in parola prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto, avviati alle cure termali dall'INPS e dall'INAIL, i regimi speciali di cui all'art. 6 del decreto legge n. 390/1995, convertito con la legge n. 490/1995.

Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

Il regime speciale termale in vigore per gli assicurati INPS si applica anche agli iscritti ad enti, casse e fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione allo stesso regime termale speciale.

Gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti alle Regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 ottobre 2000 “Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, presso l’INPS”.**

Ai sensi dell’art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è stato costituito presso l’INPS il Comitato amministratore della gestione dei lavoratori “parasubordinati”.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 novembre 2000 “Costituzione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito cooperativo, presso l’INPS”.**

In data 8 novembre 2000 è stato costituito il Comitato del Fondo di cui sopra.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 novembre 2000 “Costituzione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, presso l’INPS”.**

In data 8 novembre 2000 è stato costituito il Comitato del Fondo di cui sopra.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2000 “Determinazione per il triennio 1999-2001 del contributo di solidarietà di cui all’art. 25 della legge 28 febbraio 1996, n. 41”.**

L’art. 25 della legge 28 febbraio 1996, n. 4 prevede l’obbligo delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti del versamento all’assicurazione anzidetta di un contributo di solidarietà, la cui misura è determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri.

Per gli anni dal 1999 al 2001 il contributo è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le seguenti misure:

- 0,50% per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;
- 0,75% per un rapporto pari o superiore a 3 unità ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;
- 1,00% per un rapporto pari o superiore a 5 unità ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;
- 1,50% per un rapporto pari o superiore a 7 unità ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;
- 2,00% per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

Le misure percentuali di cui sopra sono ridotte del 50% per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 14 novembre 2000 “ Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 1999”.**

Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 791/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/1982 resta stabilito per l'anno 1999 in 2 miliardi.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, c. 2, della legge n. 903/1973 è aumentato a decorrere dal 1° gennaio 1999 da lire 11.149.877.330 a lire 11.339.425.240.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 14 novembre 2000 “ Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 1999”.**

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, da lire 1.617.600 a lire 1.645.200.

**Decreto del Ministro delle finanze in data 16 novembre 2000 “ Proroga della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre ed ottobre 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.**

L'art. 1 del decreto ha disposto la sospensione fino al 16 dicembre 2000 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche che alla data degli eventi calamitosi avevano domicilio fiscale nei territori individuati dall'art. 1 delle ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3092 del 27 ottobre 2000, e le cui abitazioni ed immobili sede di attività produttive sono oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata.

Non si fa luogo, comunque, al rimborso di quanto già versato.

**Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 novembre 2000 “Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000”.**

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1999 è determinata in misura pari a +1,6% a partire dal 1° gennaio 2000.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2000 è determinata in misura pari a +2,4% a partire dal 1° gennaio 2001, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324/59 e successive modificazioni ed integrazioni, le percentuali di variazione di cui sopra, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 20 novembre 2000, n. 407 "Regolamento recante disposizioni sulla composizione ed i compiti del Comitato amministratore del fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".**

Al Fondo speciale istituito presso l'INPS sovrintende un Comitato amministratore, nominato per un quadriennio, composto da cinque rappresentanti del settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., un rappresentante del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed uno del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Il Presidente del Comitato è eletto, nella prima seduta tra i componenti del comitato ed agli stessi viene corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista per i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto.

Il Comitato opera avvalendosi della struttura e del personale dell'INPS, ivi compreso quello delle Ferrovie dello Stato S.p.A., trasferito all'Istituto ai sensi dell'art. 43, c. 5, della legge n. 488/1999, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del Comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato amministratore predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati di una relazione da trasmettere, unitamente agli stessi, al Consiglio di amministrazione per i successivi adempimenti e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio, decide i ricorsi ed assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

**Legge in data 21 novembre 2000 n. 342 "Misure in materia fiscale".**

**Art. 33,**

dispone che ai contribuenti, i quali hanno pagato la quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, art. 6, c. 2 del decreto legge n. 384/92 convertito dalla legge n. 438/1992, è restituito un importo pari all'80% di quanto versato a tale titolo.

Ai sensi dell'art. 6, c.1, lettera n-bis) del TUIR l'importo restituito non è assoggettabile a tassazione separata.

La restituzione degli importi può avvenire sia mediante compensazione in diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per l'anno 2000 che mediante restituzione effettuata dal sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta formale richiesta dal contribuente entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (10 dicembre 2001).

Con apposito decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare l'ammontare del rimborso in diminuzione con la dichiarazione dei redditi.

**Art. 34**

prevede disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2001 i redditi erogati a titolo di collaborazioni coordinate e continuative, erogazioni ad amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica, collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazioni a collegi e commissioni dovrà essere applicata la medesima disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

**Art. 81,**

prevede che nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti attuativi della legge n. 337/1998, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla legge n. 377/1958 e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

**Decreto legge in data 24 novembre 2000, n. 346, decaduto per mancata conversione nei termini di legge "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua".**

**Art. 1,**

In materia di ammortizzatori sociali e di previdenza il decreto prevede che:

- la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata al 40% dal 1° dicembre 2000 e per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi.  
Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti, art. 7, c. 3 del decreto-legge n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988;
- per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'art. 1, c. 43 della legge n. 335/1995 non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio o malattia professionale.  
Tale norma si applica alle rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2000, anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore;

- in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati diversi trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità, di cassa integrazione guadagni straordinaria, di disoccupazione speciale nei confronti di contingenti di lavoratori e nel limite di spesa previsti dalle specifiche disposizioni di legge.

Altri trattamenti sono concessi o prorogati con scadenza diverse per ogni singolo provvedimento e sono previste, secondo le disposizioni del comma 17, riduzioni della misura del trattamento sia con riferimento alla percentuale che agli anni 2000 o 2001;

#### *Art. 2,*

In materia di lavori socialmente utili il decreto dispone che la domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, di cui all'art. 10, c.1, del decreto legislativo n. 81/2000, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

Autorizza, inoltre, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, entro il 31 dicembre 2000 e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regolare dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, come definiti dall'art. 2, c.1 della legge n. 81/2000.

L'art. 78, comma 33 della legge in data 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), prevedendo la mancata conversione del decreto in parola, dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge di che trattasi e che tale disposizione acquisti efficacia dal 27 gennaio 2001.

**Decreto del Ministro delle finanze in data 29 novembre 2000 "Estensione dell'art. 1 del decreto 16 novembre 2000 alle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212".**

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto in data 16 novembre si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia